



COMUNE DI SPEZZANO DELLA SILA (Provincia di COSENZA)

Ordinanza n. 137 del 24 ottobre 2020

OGGETTO: Misure restrittive di quarantena obbligatoria con sorveglianza sanitaria attiva per cittadino a stretto contatto con soggetto positivo al test molecolare di RNA di SARS-Cov-2 (Art.50 del D.Lgs.267/2000).
Quarantena.

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili;

Tenuto conto dei **Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri** in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Richiamata, tra le altre, l'**Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 08 marzo 2020 e s.m.i.** recante "Disposizioni operative inerenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica" la quale, al **comma 4**, stabilisce che *"I Dipartimenti di Prevenzione comunicano al sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, la prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l'emanazione del provvedimento di competenza"*.

Visto, in particolare il DPGR n. 38/2020.

Preso atto di tutta la successiva normativa emanata in materia.

Vista la disposizione prot. n. 99675 del 24.10.2020 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza-Dipartimento di Prevenzione Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica,

Ritenuto di dover provvedere in merito, adottando ordinanze contingibili ed urgenti volte a disporre la quarantena obbligatoria per cui alla disposizione prot. n. 99675 del 24.10.2020 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza-Dipartimento di Prevenzione Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica, sopra menzionata.

Visto il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Per i motivi di cui in premessa:

ORDINA

che il sig. –OMISSIS-, nato a –OMISSIS- in data –OMISSIS-, per le motivazioni sopra esposte, venga sottoposto alla permanenza domiciliare (per contatto stretto di soggetto positivo al test molecolare per la ricerca di RNA di SARS-Cov-2), presso la propria residenza sita in –OMISSIS-, del Comune di Spezzano della Sila, dal 23.10.2020 fino a nuova disposizione del Dipartimento, con avvertimento che verrà sottoposto a misure di sorveglianza attiva dal personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda sanitaria territorialmente competente.

RACCOMANDA

ai soggetti conviventi di evitare ogni contatto con la persona posta in quarantena.

DISPONE

di trasmettere la presente Ordinanza, nonché il dispositivo n. 99675 del Dipartimento di Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, al soggetto destinatario del provvedimento;

di trasmettere la presente Ordinanza, a mezzo pec:

- alla Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute
- alla Prefettura di Cosenza
- alla Stazione Carabinieri territorialmente competente
- al Comando di Polizia Municipale
- all'Azienda Sanitaria – Provincia di Cosenza – Dipartimento di Prevenzione – Ufficio di Igiene Pubblica

DISPONE INOLTRE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.
- la presente ordinanza ha decorrenza immediata, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopraccitato.

La Polizia locale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica e il personale di Igiene e Sanità Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

dalla Residenza Municipale, 24 ottobre 2020

IL SINDACO

f.to Salvatore Monaco

